



Corte D'Appello di Genova

Sezione Prima Civile

R.G. V.G. 245/2024 e V.G. 19/2026

La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Rosella Silvestri

Presidente

Dott. Stefano Tarantola

Consigliere relatore

Dott.ssa Francesca Traverso

Consigliere

all'esito della riserva assunta all'udienza di discussione del giorno 18 giugno 2026, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei procedimenti riuniti di cui in epigrafe, promossi entrambi con reclami depositati da:

* con sede in * (C.F. *)

e P. IVA *), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Felice Giampaolino e dall'Avv. Alessandro Sciarra

nei quali si è costituita

* (P.IVA. * , in persona del liquidatore *pro*

tempore, con sede in * , rappresentata e difesa dall'Avv.

Stefano Podestà del Foro di Genova

avverso:

(v.g. 245/2024): **decreto del Tribunale di Genova** 3 ottobre 2024 con il quale è stato rigettato il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di *

(v.g. 19/2026): **decreto del Tribunale di Genova** 22 dicembre 2025 con il quale, rigettate le opposizioni proposte da * e Agenzia delle Entrate, è stato omologato il concordato semplificato proposto da *

acquisite, in entrambi i procedimenti riuniti, le richieste del **Procuratore Generale**, che ha apposto il proprio visto nulla opponendo nel procedimento di v.g. 245/2026, e ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Corte d'Appello nel procedimento di v.g. 19/2026.

1 – Deve preliminarmente osservarsi come l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società * in corso di giudizio non ha effetti interruttivi dello stesso, dovendo questa Corte pronunciarsi in ordine ai reclami presentati avverso i decreti del Tribunale sopra indicati, restando il soggetto debitore centro di imputazione degli atti compiuti fino al momento della cancellazione dal registro delle imprese, e permanendo la necessità di esame dei reclami in ragione della presentazione degli stessi in termine per l'adozione dei provvedimenti richiesti.

2 – Rileva inoltre questa Corte che il reclamo nel procedimento VG 19/2026 è stato regolarmente notificato, oltre che alla parte * costituita, anche all'Agenzia delle Entrate, non costituita, presso i competenti Uffici dell'Avvocatura dello Stato, essendo rimasta la stessa contumace.

3 – È inoltre opportuno premettere che è principio da tempo consolidato quello secondo cui *“... in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 I. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo”* (Cass.Sez.Un., 10 febbraio 2015, n.9936).

La previsione di cui all'art.7 D.Lgs. 12 gennaio 2019 n.14 ha sancito il principio della trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, statuendo espressamente al secondo comma che *“nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia*

manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori, o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori”.

Nell’esame dei reclami riuniti è così prioritario l’esame del reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato.

4 - Con il decreto che ha omologato il concordato semplificato il Tribunale ha considerato che:

- i. l’aggravamento della situazione economica di * è dipeso dalla misura del sequestro preventivo disposta nell’ambito di procedimento penale nei confronti del socio *, titolare del 45% delle quote; tale evento ha compromesso la reputazione della società e costituito un ostacolo all’accesso al credito bancario;
- ii. le criticità dell’originaria proposta concordataria, all’esito dei rilievi sollevati dall’Esperto e dall’Ausiliario – con riguardo alla non attualità della situazione contabile esposta, alla necessità di verifica di diverse voci indicate nella proposta, alla necessità di verifica dell’esistenza o meno di rapporti di lavoro e relativi debiti verso lavoratori nonché altri debiti oltre a quello verso *, all’assenza di parere legale utile alla valutazione sui contenziosi in essere, al completamento della due diligence in relazione all’offerta di acquisto di asset * da parte di * – hanno portato ad una prima revisione della proposta (proposta 10/07/2025: con allegazione parere legale sull’esito contenziosi in essere; formulazione di proposta irrevocabile da parte di * con versamento di € 600.000,00 a titolo di cauzione/anticipo presso c/c Banca Sella Filiale di Genova intestato alla procedura; valutazione più analitica delle partecipazioni societarie con percentuale di soddisfacimento creditori chirografari nella misura del 17%). Sulla base di ulteriori rilievi veniva presentata una seconda revisione della proposta (13/8/2025: miglioramento proposta * con previsione, tra l’altro, di diritti di prelazione degli azionisti delle partecipate ed eventualità dell’esercizio da parte degli stessi; acquisizione da parte del Fondo dei prestiti e delle azioni degli azionisti inclusi nelle attività di * con cessioni *pro*

soluta; liberatoria circa possibili conseguenze economiche derivanti dai contenziosi ceduti; individuazione di un Liquidatore in persona diversa dal legale rappresentante). La proposta definitiva prevede l'offerta irrevocabile di acquisto di * per il prezzo di € 4.600.000,00, e la dismissione delle residue attività non comprese nell'offerta di acquisto;

- iii. l'offerta irrevocabile di acquisto di * ha per oggetto quanto segue:
 “ * (di seguito nel presente Allegato 1,
 “ *) oggetto dell'acquisto da parte di *
 * 100% del capitale sociale emesso e in circolazione di
 * codice fiscale * , con sede legale in *
 * (Italia). Acquisto di tutti i diritti, titoli e interessi di
 * nel capitale sociale e nel finanziamento soci correlato, unitamente a tutti i diritti relativi agli interessi maturati e non corrisposti. *
 30% del capitale sociale emesso e in circolazione di * codice fiscale * , con sede legale in *
 (Italia). Acquisto di tutti i diritti, titoli e interessi di * nel capitale sociale.
 * 19% del capitale sociale emesso e in circolazione di * codice fiscale * con sede legale in * Acquisto di tutti i diritti, titoli e interessi di * nel capitale sociale e nel finanziamento soci correlato, unitamente a tutti i diritti relativi agli interessi maturati e non corrisposti.
 * azioni ordinarie con diritto di voto, del valore nominale originario di Lire (ora pari a €51,64) ciascuna, rappresentanti il 18,06% del capitale ordinario emesso e in circolazione di * codice fiscale * , con sede legale in * (Italia). Acquisto di tutti i diritti, titoli e interessi di * su tali azioni ordinarie.
 * 10% del capitale sociale emesso e in circolazione di * codice fiscale * , con sede legale in * (Italia). Acquisto di tutti i diritti, titoli e interessi di * nel capitale sociale e nel finanziamento soci correlato, unitamente a tutti i diritti relativi agli interessi maturati e non

corrisposti. Tutti i diritti, titoli e interessi di * nelle
 controversie giudiziarie di seguito indicate, in cui è parte *
 *, e qualsiasi ulteriore pretesa ad essi collegata, e di qualsiasi
 ulteriore credito di natura esigibile e non. Acquisto di tutte le pretese di *
 * nei confronti di *,
 nonché di ogni altro diritto di * con riferimento ai
 procedimenti giudiziari: • R.G. 3279/2024 – Corte d’Appello di Roma • R.G.
 56001/2020 – Tribunale Civile di Roma • R.G. 5025/2019 riunito con R.G.
 5033/2019 – Corte d’Appello di Roma • R.G. 5142/2023 – Corte d’Appello di
 Roma • R.G. 8904/2024 – Corte di Cassazione • R.G. 856/2024 – (Sentenza n.
 1879/2025 pubblicata il 26/03/2025 dalla Corte d’Appello di Roma, con ricorso
 in Cassazione pendente). Nonché surroga nella posizione processuale e
 sostanziale di * relativamente al procedimento R.G.
 5886/2024 – Corte d’Appello di Roma. Tutti i diritti, titoli e interessi di *
 * quale attrice nei confronti di * con
 riferimento alle controversie giudiziarie di seguito indicate, e a qualsiasi
 ulteriore pretesa collegata, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti di *
 * Acquisto dei diritti relativi ai procedimenti: • R.G. 35142/2019 –
 Tribunale Civile di Roma • R.G. 178/2025 – Corte d’Appello di Genova. Tutti i
 diritti, titoli e interessi di * (a) su un certificato di
 deposito di seguito indicato, e (b) quale attrice nel procedimento contro *
 * come di seguito descritto. Acquisto dei seguenti diritti: (a)
 Certificato di deposito emesso il 21/09/2015 da Cassa di Risparmio della
 Provincia di Chieti S.p.A. (CariChieti) a favore di * n.
 * (cod. ec. *), per un importo nominale di €3.500.000,00, con
 scadenza originaria al 21/09/2016, unitamente ai diritti relativi agli interessi
 maturati e non corrisposti. * detiene tutti i diritti su
 tale certificato in quanto acquirente dell’intero patrimonio di * in
 L.C.A., ed è pertanto legittimata a trasferire e cedere i relativi diritti. (b)
 Procedimento giudiziario R.G. 59376/2020 – Tribunale Civile di Roma, con
 * come attrice e * (quale successore giuridico di

*CariChieti) come convenuta. Tutti i diritti, titoli e interessi su immobile sito in Genova (Italia) come di seguito indicato, fatta salva la validità di tutti gli oneri, vincoli e diritti di terzi esistenti. Acquisto dei diritti su un appartamento sito in Genova, * , comprensivo di cantina n. B e box auto n. B, fatto salvo ogni diritto reale e onere gravante sull'immobile, incluso il diritto dell'attuale occupante. Dati identificativi catastali – Catasto Fabbricati Comune di Genova: • Sez. GEB, * , Zc. 1, categoria A/1, classe 3, vani 10,5 (appartamento e cantina); • Sez. GEB, foglio * , Zc. 1, categoria C/6, classe 6, mq 32 (box auto)”) (pagg. 10-13 decreto Tribunale 22 dicembre 2025);*

- iv. *“le residue attività di * da realizzare (non comprese nell’offerta * sono invece le seguenti o disponibilità liquide di € 571.939,47, quantificate al valore nominale alla data del 31.3.2025; o incasso del finanziamento erogato alla dipendente contestualmente al licenziamento della medesima (€ 41.968,61): o cessione dei cespiti (autovetture, quadri, arredi e altri beni mobili) non compresi nell’offerta di * alla società Polires S.r.l. che ha presentato disponibilità all’acquisto; la somma che si ritiene di ricavare è stimata in € 53.500,00; o realizzo del credito IVA pari a € 179.412” (pag.13 decreto Tribunale 22 dicembre 2025);*
- v. *l’Esperto – con il parere finale – ha espresso parere favorevole rispetto all’omologa del concordato semplificato osservando che la proposta definitiva consente di soddisfare i creditori chirografari nella percentuale del 16,94%, mentre lo scenario liquidatorio consentirebbe al più di pervenire ad una percentuale del 10,83%, peraltro di non certo realizzo stante lo scarso interesse che le partecipazioni di * troverebbero sul mercato e le preventivabili difficoltà di realizzo dei crediti, oltre ad un costo maggiore della procedura liquidatoria;*
- vi. *l’Ausiliario ha espresso anch’esso parere favorevole rispetto all’omologa del concordato semplificato, osservando che, sulla base di tutti gli elementi disponibili, non è prevedibile che la liquidazione giudiziale possa determinare un miglior grado di soddisfacimento dei creditori.*

Ha ritenuto inoltre il Tribunale non meritevoli di accoglimento le opposizioni svolte dall'Agenzia delle Entrate e da * .

In particolare, in relazione all'opposizione svolta dall'Agenzia delle Entrate, ha considerato il Tribunale che, pur non essendo Agenzia delle Entrate creditrice di * la relativa opposizione fosse ammissibile in quanto proponibile da qualsiasi interessato, ove l'interesse dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto astrattamente rinvenibile nell'attenzione dell'Agenzia in ordine all'emersione nella procedura di possibili plusvalenze sottoponibili a tassazione. Ha comunque osservato il Tribunale che il D.Lgs.186/2025 ha ridefinito l'esenzione fiscale per le sopravvenienze attive derivanti da procedure concorsuali anche con riguardo al concordato semplificato, essendo così infondata l'opposizione dell'Agenzia (sul punto osserva questa Corte che l'Agenzia delle Entrate non ha reclamato sul punto il decreto del Tribunale restando poi contumace nel presente procedimento di reclamo).

In relazione all'opposizione svolta da * (creditrice per l'importo di 24,6 milioni di euro; credito costituito dal corrispettivo relativo alla cessione di crediti EFIM, in capo a * all'esito di fusione societaria, e accertato con sentenza del Tribunale di Roma e della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito di contenzioso tuttora pendente innanzi la Corte di Cassazione), ha considerato il Tribunale che la stessa è stata incentrata più su un'analisi del contenzioso pendente tra * e * che su osservazioni specifiche dei vari profili del piano di concordato definitivo all'esito delle valutazioni espresse dall'Esperto e dall'Ausiliario.

Ha poi specificamente considerato il Tribunale, quale unica problematica posta dall'opposizione svolta da * esaminabile in sede di omologa, la ragione di opposizione concernente l'avvenuta cessione, nel febbraio 2024, delle quote non maggioritarie della società Lido di Genova srl al socio 2B Investors, all'esito di un contenzioso che era incardinato innanzi il Tribunale di Milano. Con riguardo a tale cessione ha considerato il Tribunale la non continuità, ai fini del calcolo del *dies a quo* a ritroso per una eventuale azione revocatoria, tra il procedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale, e l'eventuale nuovo procedimento in caso di mancata omologa della proposta di concordato semplificato, così dovendosi considerare quale termine a ritroso ex art.170 co.2 ccii quello dalla data della domanda di composizione negoziata,

presentata il 1° aprile 2025. Nel ritenere l'infondatezza dell'opposizione ha inoltre considerato il Tribunale che, anche ove fosse stata esperibile azione revocatoria, la stessa non avrebbe portato ad alcun risultato maggiormente utile rispetto al piano di concordato, ove oggetto della revocatoria non potrebbero che essere le quote societarie non maggioritarie, come tali di difficile collocazione sul mercato, e non un compendio immobiliare, alla cui stima viene fatto riferimento dall'opponente * .

Nel ritenere l'infondatezza dell'opposizione svolta da * ha altresì considerato il Tribunale la serietà dell'offerta di * assistita da deposito cauzionale.

Il Tribunale ha quindi valutato la regolarità del procedimento e del contraddittorio, la fattibilità del piano di liquidazione, il previsto rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (con integrale soddisfazione dei crediti privilegiati), l'assenza di pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, e l'esistenza di utilità per ciascun creditore. Ha osservato il Tribunale che *“la proposta del ricorrente prevede una ripartizione dell'attivo concordatario pienamente rispettosa dell'ordine delle cause legittime di prelazione, sostanzialmente prevedendo l'integrale soddisfazione del credito erariale e degli altri privilegiati e la parziale soddisfazione del credito * ...”* (pag.20 decreto Tribunale 22 dicembre 2025).

In ordine alla fattibilità ha considerato il Tribunale che *“risultano condivisibili le valutazioni dell'Esperto e dell'Ausiliario della procedura in merito alla fattibilità della proposta presentata, specialmente se si considera il prezzo di 4.600.00,00 euro offerto per l'acquisto del complesso degli asset e da versarsi in un ambito temporale molto circoscritto, sei mesi dalla omologa. Una delle condizioni di fattibilità poste era anche la favorevole evoluzione della normativa sulla tassazione delle plusvalenze come si è visto approvata nel senso auspicato dal proponente. Analogamente, sono da condividersi le valutazioni positive dell'Esperto e dell'Ausiliario circa la convenienza della proposta concordataria rispetto allo scenario alternativo della liquidazione giudiziale. In particolare, come evidenziato nei rispettivi pareri, il realizzo effettivo dell'attivo patrimoniale nel contesto della liquidazione giudiziale risulterebbe per certo inferiore rispetto alla proposta negoziale per effetto dei maggiori costi procedurali e dell'assenza delle condizioni favorevoli già pattuite con * , condizioni da*

considerarsi particolarmente preziose nel caso di specie dove i beni liquidabili consistono di partecipazioni societarie e contenziosi di assai difficoltosa valutazione e con sensibili rischi. Al riguardo si ribadisce che in ogni caso in sede di esecuzione del piano di concordato si procederà a verificare l'eventuale presenza di soluzioni migliori di mercato rispetto all'offerta di acquisto pervenuta, come richiesto dall'art. 25-septies CCII (sul punto si veda il parere dell'Ausiliario, pag. 14). Inoltre, sempre sotto il profilo della convenienza della proposta di concordato (o meglio dell'assenza di pregiudizio) rispetto all'alternativa liquidatoria, si evidenzia che il parere dell'Ausiliario considera addirittura ottimistica la previsione di realizzo in caso di apertura della liquidazione giudiziale, arrivando a concludere che "la percentuale attribuita al ceto chirografario (cui appartiene il creditore Fintecna n.d.r.) potrà verosimilmente essere inferiore, ed anche per importi significativi, rispetto al 10% indicato nella proposta" , e quindi decisamente peggiorativa rispetto al 17% del Concordato" (pagg.20-21 decreto Tribunale 22 dicembre 2025).

In ordine all'utilità per ciascun creditore ha osservato il Tribunale che "il piano e la proposta di concordato presentati assicurano un'utilità a ciascun creditore, come si evince dalla tabella sopra riportata, condizione di non difficile realizzazione stante la particolarità rappresentata dal fatto che il numero di creditori è esiguo e il credito di

** rappresenta l'unico che verrà soddisfatto solo parzialmente" (pag.21 decreto Tribunale 22 dicembre 2025).*

5 – Con il reclamo in esame * ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:

- i. inattendibilità dei dati e incompleta rappresentazione dell'attivo: in particolare
 - * deduce la mancata considerazione di un possibile attivo da ricondursi a
 - * sebbene in capo al diverso soggetto giuridico *
 - rappresentato da liquidità presente su conto presso * per € 1.296.768,71, non considerato nell'ambito del concordato. Deduce inoltre una non piena corrispondenza tra il prospetto del budget di tesoreria e le variazioni patrimoniali nello stato patrimoniale prospettico;
- ii. assenza della buona fede e mancata verifica da parte del Tribunale sull'effettivo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede;

- iii. mancata considerazione degli atti dispositivi pregiudizievoli indicati da * nella cessione, avvenuta nel febbraio 2024, a 2B Investors della partecipazione di * in Lido di Genova, e nell'impiego della provvista per finanziare società partecipate;
- iv. assenza originaria di prospettive di risanamento ex art.17 co.5 ccii: deduce * che il risanamento sarebbe stato collegato al rimborso di finanziamenti soci verso partecipate, le quali verserebbero in situazioni di non equilibrio patrimoniale e finanziario;
- v. erronea individuazione del periodo sospetto da parte del Tribunale, in relazione alla prospettazione di azione revocatoria concorsuale con riguardo alla transazione relativa alle quote di partecipazione in Lido di Genova; lamenta la reclamante che il Tribunale non ha ritenuto di aderire alla prospettazione di * in ordine alla continuità con l'istanza di liquidazione giudiziale avanzata dalla stessa * nel luglio 2024 e rigettata dal Tribunale;
- vi. erronea valutazione dell'azione revocatoria ordinaria sempre in ordine alla cessione delle quote di partecipazione in Lido di Genova;
- vii. erronea valutazione del Tribunale in ordine alla stima dell'attivo nella liquidazione giudiziale con sottostima dello stesso, con particolare riguardo al contenzioso pendente Euler Hermes/Allianz Trade, liquidità sui conti di * * certificato Banca Carichieti, nonché con riguardo all'esperimento di azione revocatoria in ordine alla cessione delle quote di partecipazione in Lido di Genova, e con riguardo ad eventuali azioni di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo;
- viii. omessa considerazione dei costi dei contenziosi in cui è parte *, ove quest'ultima resterebbe parte di contenziosi che proseguirebbero dopo l'acquisto fatto da * così riducendosi l'utilità per * che dovrebbe sostenere i costi della propria difesa in tali giudizi;
- ix. erronea valutazione in relazione alla cessione a Polires S.r.l. di autovetture, quadri, arredi e altri beni mobili, con previsione di compensazione con una caparra vantata da Polires.

6 – Si è costituita nel procedimento * eccependo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo in quanto *“il reclamo avversario è composto da ben n. 100 pagine, fattore in palese contrasto rispetto al principio di sinteticità degli atti processuali insito nell'Ordinamento”* (pag.22 costituzione * , e dell'istanza di CTU svolta solo in sede di reclamo e non preceduta da istanza di chiamata a chiarimenti dell'Ausiliario e dell'Esperto innanzi il Tribunale.

In ordine ai motivi di reclamo svolti da * , ha dedotto quanto segue:

- a. in ordine ai motivi di reclamo nn.1, 2 e 4, ha osservato * che i rilievi mossi da * sono stati superati con la presentazione della seconda revisione dell'iniziale proposta di concordato, che ha superato il vaglio dell'Ausiliario e dell'Esperto. Ha dedotto * che la domanda di concordato semplificato è stata presentata operando in buona fede e dando sempre piena e completa cognizione dei dati contabili e di ogni elemento utile alla rappresentazione dell'attivo. Ha affermato * la contraddittorietà delle ragioni di reclamo svolte da * , la quale, in precedenti occasioni, aveva negato il valore degli asset posseduti da * deducendo al contrario, in questa sede, la maggiore convenienza della procedura liquidatoria;
- b. in ordine ai motivi di impugnazione nn. 3, 5, 6 ha dedotto * che l'eventualità di azione revocatoria deve considerare necessariamente l'astratto *dies a quo*, e che correttamente il Tribunale ha considerato tale quello della domanda di composizione negoziata nel presente procedimento, ove il precedente procedimento sull'istanza di liquidazione giudiziale svolta da * si era concluso con un rigetto. Ha inoltre dedotto che potrebbe trovare applicazione il termine semestrale di cui all'art.166 co.2 ccii, e non il termine annuale di cui al primo comma di tale articolo, restando esclusa la revocabilità della cessione della partecipazione in Lido di Genova srl avvenuta nel febbraio 2024. Ha aggiunto * che, nel caso di astratta valutazione di esperibilità dell'azione revocatoria, la gara competitiva che seguirebbe all'eventuale fruttuoso esperimento dell'azione determinerebbe un risultato inferiore a quello indicato da * , essendo unico soggetto verosimilmente interessato all'acquisto della quota l'altro socio 2B Investors. Ha ricordato come il parere

legale acquisito dall'Ausiliario nel procedimento innanzi al Tribunale ha compiutamente rappresentato la sostanziale infruttuosità delle azioni revocatorie. Ha dedotto che l'offerta del terzo in sede di omologa corrisponde ad un valore degli asset di * ritenuto congruo dall'Ausiliario e dall'Esperto.

- c. in relazione al settimo motivo di impugnazione ha dedotto * che il realizzo di attività che * indica quali conseguenti ad azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie è meramente ipotetico e privo di alcun elemento oggettivo. Sul punto ha ricordato che: *“a) procedimento pendente presso la Corte d'Appello di Roma sub R.G. 5886/2024: trattasi di giudizio per risarcimento danni da inadempimento contrattuale originariamente promosso da * nei confronti di Euler Hermes SA, nel quale * è intervenuta nel giudizio di rinvio ex art. 111 c.p.c., a seguito dell'acquisto, quale assuntore del concordato fallimentare dell'allora * in LCA (oggi *, della posizione creditoria nei confronti della società convenuta. Secondo *, il credito potenzialmente accertabile in capo a * nell'ambito di tale contenzioso potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di Euro – nulla di più errato. Ed invero, peccato che, nella stessa causa, * abbia recisamente sostenuto la totale illegittimità ed inammissibilità dell'intervento spiegato da * all'interno della medesima causa, oltreché la relativa tardività, come da comparsa di *, che si produce (cfr. prod. 22). Si ricorda, solo, all'Ecc.ma Corte adita, come tale causa sia già stata persa da * sia in sede di appello, sia in sede di legittimità, per ben n. 3 volte. Dalla lettura del verbale di udienza del 12/06/2025 (cfr. prod. 22, cit.), risulta evidente come Euler Hermes ..., chiede la declaratoria di inammissibilità dell'intervento di * sostanzialmente reiterando in tale processo l'ipotesi di reato formulata da *. Sicché, in definitiva, secondo l'impostazione difensiva ... per Euler Hermes, * non avrebbe acquisito per concordato il contenzioso, con la conseguenza che l'intervento ex art. 111 c.p.c. andrebbe dichiarato inammissibile”* (pag.34 costituzione *. Ha aggiunto: *“b) giudizio pendente in Corte d'Appello di Roma R.G. 5142/2023 promosso da * in opposizione al pignoramento,*

effettuato da * in esecuzione della pronuncia di condanna di primo grado, delle somme giacenti sui conti bancari di *. In tale giudizio, * ha chiesto l'accertamento della propria titolarità di tali somme, malgrado la loro formale intestazione a * in ragione dell'assunzione del concordato. Trattasi delle somme disponibili su un conto corrente intestato a * ed acceso presso Banca Intesa SanPaolo, il cui saldo alla data del 25 luglio 2019 ammontava ad Euro 1.296.768,71 – anche in tal caso, * non coglie nel segno, indicando una somma in aperta malafede. La stessa * pare non ricordarsi che tutti i beni di * sono oggetto di sequestro penale e di confisca da parte del Tribunale penale di Roma, e che una sentenza di primo grado ha riconosciuto alla * il diritto a percepire da * l'importo di 8 milioni di Euro, sentenza appellata. Pertanto, il valore di questa causa è pari a zero; c) cessione del certificato di deposito Banca Carichieti nr. * del 21 settembre 2015 del valore nominale di euro 3.500.000,00, sulla cui titolarità è in corso dal 2016 un contenzioso incardinato innanzi al Tribunale di Roma (RG n. 59376/2020). Nell'alternativo scenario liquidatorio viene indicato un valore recuperabile di Euro 754.150, corrispondente al 20% del valore nominale comprensivo degli interessi alla data di riferimento. Tale valutazione, eseguita da * viene criticata dall'Avv. Cortiula, legale della procedura nominato dall'ausiliario, il quale nel proprio parere evidenzia che “salvo l'ipotetico caso –allo stato non prevedibile– di una transazione tra le parti, i possibili sbocchi di tale contenzioso sono, in alternativa, il recupero dell'intera somma portata dal certificato, ovvero nessun incasso. In altri termini, le ragioni di * potranno trovare accoglimento integrale ovvero essere rigettate in toto, non potendosi a mio avviso individuare ipotesi intermedie. In questo senso, quindi, non ritengo condivisibile e adeguatamente motivata la valutazione, effettuata da * per l'ipotesi di liquidazione giudiziale nella “II Integrazione alla proposta”, di un valore intermedio di tale asset in Euro 754 mila”. Tuttavia, la titolarità del certificato non risulta essere in discussione da parte della Società, tant'è che il valore del titolo viene iscritto a bilancio e considerato tra gli attivi

adisposizione dei creditori sia nei piani di risanamento nell'ambito delle due CNC avviate sia nella proposta di * ... è bene ricordare che * aveva offerto a *, quale garanzia, proprio la consegna del Certificato CARICHIETI e la stessa * aveva ritenuto tale garanzia assolutamente priva di pregio e di valore, rifiutandolo per ben due volte, come si evince da proposta dell'Ottobre 2021 (cfr. prod. 23), nonché da comparsa conclusionale della stessa *, ove sostiene che il * non sarebbe di proprietà di * ma di * (cfr. prod. 24, enfasi di colore arancione). Ora, sempre nella costante contraddizione in cui incorre * nel proprio reclamo, non solo ritiene che tale certificato abbia un valore, ma, addirittura, sostiene che lo stesso sia di esclusiva titolarità di * la quale avrebbe addirittura dovuto iscriverlo nel proprio attivo. ... * ha sempre sostenuto che, nonostante ben 10 anni di rinvii senza che ancora sia concluso il procedimento in primo grado, che la causa è oggetto di ricorso al Consiglio europeo dei Diritti dell'Uomo, il predetto Certificato non rientrasse nella titolarità di * ma, semmai, in quella di *

* Ebbene, come si può vedere, la causa è tuttora pendente, e * non fa altro che avvalorare una tesi totalmente differente da quella oggi fatta valere nel proprio reclamo, con una differente rappresentazione dei fatti rispetto a quella in aperta malafede di cui a detto reclamo. Tant'è vero che ha sempre apertamente rifiutato la consegna di detto certificato quale garanzia delle varie proposte formulate nel tempo dalla stessa * d) esercizio di un'azione revocatoria in relazione all'atto di cessione delle quote nella società Lido di Genova S.r.l., sui cui presupposti si è ampiamente riferito nei paragrafi precedenti Su tale aspetto, * ha già ampiamente descritto come detta ipotesi sia assolutamente dannosa, non solo per la stessa *, ma anche per la stessa Società LIDO. Ed invero, ragionando per assurdo, anche volendo in ipotesi ammettere, senza affatto concedere, che vi siano i presupposti per le azioni revocatorie invocate da controparte, e che, nonostante le varie opposizioni in essere, dopo almeno 3 anni dette azioni revocatorie sortiscano esito vittorioso per l'attore in revocatoria, previa dimostrazione del relativo

stato soggettivo, a quel punto, il 50% verrebbe retrocesso nell'ambito dell'ipotetica Liquidazione giudiziale di * Orbene, a questo punto, la Liquidazione giudiziale predisporrebbe una gara competitiva, tenuto conto, però, del fatto che sarebbe in ogni caso molto difficile trovare un acquirente del 50% della Società del LIDO DI GENOVA. Va da sé, invero, che detta quota verrebbe deprezzata al di sotto di un ricavo di Euro 4 milioni, poiché l'unico soggetto interessato ad acquistare detta quota sarebbe lo stesso 2B INVESTORS, quindi, ad un prezzo decisamente inferiore rispetto ai n. 4 milioni di Euro ottenuti precedentemente. Non solo, ma così facendo, si avrebbe al passivo dell'ipotetica Liquidazione giudiziale di * un ulteriore credito chirografo di 4 milioni di Euro, che andrebbe a concorrere con il passivo di 24 milioni di Euro della stessa *, riducendo, quindi, l'eventuale somma che verrebbe ripartita a favore dell'attuale opponente *. Quindi, non è assolutamente certo che, in caso di esito positivo della revocatoria, si avrebbe, comunque, un maggiore attivo all'interno della Liquidazione Giudiziale, anzi, semmai, sul piano probabilistico è semmai certo l'esatto contrario, ossia che, una volta retrocesse le quote, queste verrebbero vendute ad una cifra decisamente inferiore a quella già oggetto di revocatoria di 4 milioni di Euro. In tal caso, l'unico soggetto che sarebbe interessato a tale quota del 50% sarebbe lo stesso soggetto 2B INVESTORS, che l'ha acquistata precedentemente, dal momento che nessun altro soggetto sarebbe interessato ad acquistare il 50% di una Società sapendo che l'altro Socio potrebbe determinare la sostanziale immobilizzazione dell'attività sociale. Quindi, anche detta tesi di *, seguendo pedissequamente il suo assunto è palesemente errata. Tali conclusioni sono perfettamente evidenziate dagli Advisors di * e dal parere dell'Ausiliario e del Legale dallo stesso nominato, con riferimento a tutte le conseguenze negative e pregiudizievoli derivanti: a) l'acquirente, convenuto in revocatoria, resisterebbe in giudizio nell'ambito di un contenzioso difficile e complesso; b) la quota si manterrebbe paritetica e non di controllo, e in estrema sintesi, in mancanza di accordi tra le parti, si andrebbe alla liquidazione della partecipata con un grave detrimento del valore della quota del LIDO oggetto di

revocatoria, che non varrebbe più certamente 4 milioni di Euro, ma sarebbe acquistata, tutt'al più, dall'altro Socio del LIDO a poche centinaia di migliaia di Euro, in quanto occorrerebbe rispettare il diritto di prelazione statutariamente previsto (cfr. prod. 17, cit.); c) si formerebbe comunque un credito chirografario a favore di 2B INVESTORS per 4 milioni di Euro, pari al 15% del potenziale attivo, rendendo ancor meno conveniente per * il ritorno economico; d) dopo un lunghissimo e incerto contenzioso, sostenute le spese necessarie per affrontarlo, si arriverebbe ad una banale maggiore offerta nell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro, con relativa riserva di risarcimento del danno da parte di 2B INVESTORS; e) si arriverebbe alla conseguenza che tutte le partecipate di * andrebbero verso il default, non interessando a nessuno le modeste quote di partecipazione della Società fallita nell'ambito delle predette partecipate; d) contrariamente all'assurda tesi di * sulla cessione della quota Lido di Genova, non vi sarebbe, come già scritto, alcun tipo di valorizzazione della predetta dall'azione revocatoria, né un incremento della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. Anzi, l'attivo a disposizione dei creditori chirografari non aumenterebbe di alcun punto percentuale, poiché, dalla somma di Euro 2.840.830,78 si dovrebbero detrarre gli importi sostenuti medio tempore a titolo di spese legali (almeno 200.000 euro) e a questi semmai aggiungere il risultato di una vendita di un 50% di quote sociali non più ad un prezzo originario di 4.000.000,00 di euro ma ad un prezzo risibile di 700.000/800.000 mila euro.” (pagg.36-39 costituzione * . Ha quindi dedotto * come irrealistica “la rappresentazione che dà * secondo cui vi sarebbe addirittura un attivo di Euro 6.840.830,78 (+ Euro 4 milioni) ... avulsa da qualsivoglia criterio oggettivo attinente al concreto e più verosimile svolgimento dei fatti secondo il principio giurisprudenziale del “più probabile che non” applicato oramai correntemente dalla giurisprudenza del Supremo Collegio (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 24010/2025, del 10 luglio/27 agosto 2025; Cass. Civ., n. 26304/2021; Cass. Civ., Sez. Un., n. 576/2008). Per converso, il passivo chirografario, ... aumenterebbe vertiginosamente da Euro 27.102.041,09 ad

Euro 31.102.041,09 (+ Euro 4 milioni), senza considerare le variazioni nelle spese di procedura a fronte dell'incremento del compenso del curatore che, come noto, viene parametrato sull'attivo realizzato e sul passivo accertato che andrebbero a detrimento significativo della percentuale in oggi offerta a * in sede di concordato semplificato ... e) anche in riferimento all'ipotesi di eventuali azioni risarcitorie esperibili nei confronti dell'organo amministrativo e/o dell'organo di controllo, divenuto poi revisore unico a far data dal marzo 2023, ... vi sarebbe solamente un'eccessiva spesa a carico della Liquidazione giudiziale, che andrebbe ad impattare sulle spese in prededuzione, senza l'ottenimento di alcun risultato concreto per la massa dei creditori. Invero, come già precisato dall'Ausiliario e dall'Esperto, qualsiasi azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di * sarebbe priva di ogni e qualsivoglia risultato concreto che possa portare attivo a qualsivoglia Procedura concorsuale di sorta. (pagg.39-40 costituzione * ;

- d. in ordine al motivo di impugnazione n.8 ha dedotto * che “non si comprende il legame consequenziale infra prospettato, dal momento che la continuazione delle predette cause rappresenta comunque un ipotetico scenario anche applicabile in sede di liquidazione giudiziale, in quanto detta prospettiva non priverebbe in alcun modo un ipotetico futuro Curatore della legittimazione attiva a proseguire, ove ritenute convenienti, le suddette cause contro la stessa * ” (pag.41 costituzione * ;
- e. in ordine al motivo di reclamo n.9 ha dedotto * in relazione alla posizione Polires, che “a) detti beni sono stati oggetto di un'apposita Procedura competitiva, per l'importo di Euro 53 mila, partendo dall'offerta di POLIRES, e in difetto di offerte da parte di terzi si è garantito, all'interno del Concordato semplificato, il principio di trasparenza e competitività, senza violare alcuna norma sulla par condicio creditorum (cfr. prodd. 25 e 26); b) il credito di POLIRES derivante dalla trascrizione nei pubblici registri del contratto preliminare sia in riferimento ai 51 mila Euro della caparra, sia in riferimento agli ulteriori Euro 50 mila della penale, non è affatto di natura chirografaria, ma, in realtà, rappresenta un vero e proprio privilegio speciale che grava

*sull'immobile stesso, ex art. 2775-bis Cod. Civ., oggetto di preliminare, che dovrebbe essere soddisfatto al momento della vendita del prefato bene (cfr., tra le tante, Cass., Ordinanza 17/02/2025, n. 4033, "Privilegio speciale su bene immobile derivante da contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis Cod. Civ.)" (pagg.42-43 costituzione * .*

7 – Osserva preliminarmente questa Corte che l'eccezione di * in ordine all'inammissibilità del reclamo per assenza della caratteristica della sinteticità non può trovare accoglimento. * non indica il fondamento normativo dell'eccezione, e questa Corte, in assenza di una più puntuale difesa sul punto di * non ritiene riscontrabile la lamentata violazione, ove l'atto di reclamo, al più, può ritenersi contenere – oltre all'esposizione dei motivi di impugnazione – anche una lunga e articolata ricostruzione storica dei rapporti tra * e * non sempre rilevante ai limitati fini del presente procedimento.

Anche l'eccezione di inammissibilità svolta da * in ordine alle istanze istruttorie di * è infondata, in quanto il procedimento di reclamo di cui all'art.247 ccii, pur rivolto alla Corte d'Appello, non è vincolato ai limiti posti dall'art.345 cpc, e consente al reclamante lo svolgimento di difese anche non compiutamente esposte nella fase innanzi il Tribunale, essendo sufficiente che, nel corso del procedimento di reclamo le attività difensive restino ancorate ai motivi di reclamo svolti.

L'istanza di CTU svolta da * appare comunque a questa Corte superflua, essendo il reclamo decidibile sulla base degli atti.

7.1 – Nel merito delle ragioni di impugnazione avverso il decreto di omologazione del concordato semplificato, osserva questa Corte che non appare fondato il primo motivo di impugnazione.

La rappresentazione dell'attivo deve ritenersi correttamente offerta con il piano di concordato, all'esito delle integrazioni e correzioni effettuate nel corso della procedura sulla base delle osservazioni ivi svolte (v pagg.27-28 relazione Esperto 26.9.2025; pagg.2 segg. relazione Ausiliario 26.9.2025). Non appare possibile considerare quale attivo di * la liquidità del conto in capo a * presso Intesa

* , oggetto di contenzioso che vede parte la stessa * . Si tratta di conto intestato a diverso soggetto giuridico e, tra l'altro, oggetto di altro contenzioso giudiziario tuttora pendente.

Al riguardo il parere legale acquisito alla procedura innanzi il Tribunale (pag.6 parere legale allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto) evidenzia che * è titolare di una partecipazione di maggioranza nella * * (già * in LCA), che, in data 1/12/2016, è stata a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma unitamente all'azienda della stessa ed al credito litigioso vantato nei confronti di Euler Hermes Europe S.A., con la nomina di un Amministratore Giudiziario dei sequestrati, Allo stato, con sentenza del 7/7/2023, il Tribunale di Roma ha disposto la confisca di tali quote sociali, che, tuttavia, ad oggi non è ancora definitiva, non essendo ancora passata in giudicato la relativa pronuncia. In presenza, in ogni caso, del vincolo di indisponibilità delle quote rappresentato dal sequestro preventivo gravante sulle stesse, l'offerta di * non prevede l'acquisizione né delle stesse, né del diritto di credito relativo alla restituzione dei finanziamenti erogati alla partecipata da * Occorre inoltre tenere presente che, in considerazione di tali vicende giudiziarie, il valore della partecipazione e del relativo finanziamento è appostato a 1 Euro a bilancio e che tale stima è stata confermata dal Dott. * .

Quanto esposto nel parere legale rende evidente come non sia in alcun modo computabile all'attivo di * la liquidità presente su conto corrente intestato a * * indicata da * .

Non è poi chiara l'eccezione di * concernente una lamentata incongruenza tra la rappresentazione patrimoniale e finanziaria. Quanto dedotto da * sul punto sembra riferibile ad ambiti temporali differenti, che di per sé risultano idonei a offrire spiegazione delle differenze indicate da * .

Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

7.2 – Il secondo e quarto motivo di reclamo possono essere esaminati congiuntamente. La buona fede rilevante nel caso è quella attinente alle trattative nella composizione negoziata precedente la presentazione della proposta di concordato semplificato e non

quella afferente a fatti pregressi. Le doglianze di * in ordine agli eventi che hanno preceduto l'inizio delle trattative all'esito nella procedura di composizione negoziata, cui è seguita la presentazione della domanda di omologa del concordato semplificato, sono estranee alla valutazione in ordine alla buona fede e correttezza nelle trattative da svolgere nel procedimento di omologa del concordato semplificato. Ai sensi dell'art.25 sexies ccii la dichiarazione di svolgimento secondo correttezza e buona fede delle trattative è stata fatta dall'Esperto con la relazione finale. Il vaglio del Tribunale appare coerentemente eseguito sulla correttezza e rispondenza alle risultanze degli atti di quanto dichiarato dall'Esperto al riguardo, in assenza di elementi inficianti tale dichiarazione. Con la seconda relazione dell'esperto viene, in particolare, dato atto delle riunioni svoltesi e dei riscontri dati alle richieste di documentazione. D'altronde la stessa * svolge una doglianza relativa all'assenza di buona fede che rilegge la proposta di * in sede di trattative non tanto alla luce della situazione di * al momento della proposta, ma alla luce delle pregresse vicende che hanno visto le parti confrontarsi in altri contenziosi, giungendo a contestare la buona fede e correttezza sulla base di questi ultimi. Inoltre, la circostanza che il credito di * fosse oggetto, nelle trattative, di proposta di soddisfazione solo parziale, non è di per sé circostanza idonea a minare la buona fede nelle trattative, in quanto coerente con la situazione economica e finanziaria di * al momento della proposta, perfettamente nota a * già parte di altri contenziosi con *

Non vi sono elementi, poi, per poter affermare che la fase di composizione negoziata sia stata intrapresa in assenza di concrete prospettive di risanamento. È sufficiente al riguardo osservare che l'unico credito rilevante è quello in capo a * discendente dalla sentenza della Tribunale di Roma, successivamente confermata con la pronuncia Corte d'Appello di Roma attualmente oggetto di ricorso innanzi la Corte di Cassazione. Esclusa tale posizione debitoria la situazione patrimoniale e finanziaria di * da valutarsi al momento dell'inizio della procedura, non poteva considerarsi di per sé ostativa ad un risanamento. Ne discende che, una volta che fosse stato raggiunto un esito positivo della composizione negoziata, l'attività di * sarebbe proseguita senza ulteriori condizionamenti, atteso che i rimborsi dei finanziamenti verso le società

partecipate avrebbero potuto avvenire con tempi e modi compatibili con una ordinaria gestione dell'impresa.

Il mancato componimento in sede di composizione negoziata appare l'effetto del rifiuto di * ad un accordo e non costituisce indice di una assenza di prospettive di risanamento nell'ambito della fase di composizione negoziata.

Anche il secondo motivo e quarto motivo di reclamo non appaiono meritevoli di accoglimento.

7.3 – Il terzo e quinto motivo di reclamo possono essere esaminati congiuntamente essendo incentrati sulla lamentata esistenza di atti dispositivi pregiudizievoli, in relazione ai quali è preventivamente rilevante l'individuazione del *dies a quo* per il periodo sospetto. Come considerato dal Tribunale, avuto riguardo al disposto dell'art.170 co.2 ccii, l'individuazione del *dies a quo* nel caso appare rinvenibile nell'inizio della procedura di composizione negoziata che ha preceduto l'istanza di omologa del concordato semplificato di cui al decreto reclamato. Tale considerazione discende dalla circostanza che non è intervenuta alcuna dichiarazione di liquidazione giudiziale di * venendo così in rilievo per l'esame dell'esistenza di disposizioni pregiudizievoli il solo termine decorrente a ritroso dal deposito dell'istanza di composizione negoziata, al cui esito negativo è conseguita – previa valutazione dei presupposti da parte del Tribunale – l'omologa del concordato semplificato. Nella procedura di omologa del concordato semplificato, l'eventuale esito negativo della stessa, e l'inizio della conseguente liquidazione giudiziale, farebbe retroagire il termine alla data di accesso alla procedura di composizione negoziata ai sensi dell'art.170 co.2 ccii. In considerazione di quanto sopra esposto – anche escludendo l'eccezione di applicabilità del termine semestrale di cui all'art.166 co.2 ccii svolta da * – la transazione, all'esito del contenzioso innanzi il Tribunale di Milano, che ha portato alla cessione delle quote di partecipazione di * in Lido di Genova all'altro socio * non potrebbe ricadere nel periodo sospetto. Essendo la transazione intervenuta al di fuori del periodo sospetto non assumono poi rilevanza i successivi rapporti tra * e le società partecipate in quanto afferenti l'ordinario esercizio dell'attività d'impresa della stessa nei rapporti con le partecipate.

I motivi di impugnazione sono infondati.

7.4 – Con il sesto motivo di impugnazione * si duole della mancata considerazione dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc con riguardo alla cessione delle quote di partecipazione in Lido di Genova, all'esito del contenzioso innanzi il Tribunale di Milano.

Ritiene questa Corte che il motivo non possa ritenersi fondato, dovendosi formulare una prognosi sfavorevole in ordine agli effetti migliorativi di una vendita nell'ambito di eventuale liquidazione giudiziale rispetto al ricavato della cessione. Le doglianze di

* non considerano la circostanza che la cessione ha avuto ad oggetto le quote non maggioritarie di una società con due soli soci, il cui acquirente è l'altro socio. La valorizzazione della quota di partecipazione effettuata da * è meramente ipotetica e non si confronta con l'effettivo valore di collocazione di tale partecipazione sul mercato all'esito di procedura competitiva nell'ambito di una liquidazione giudiziale. * non indica alcun elemento idoneo a ritenere che l'esito della revocatoria eventualmente esperibile dalla curatela di una liquidazione giudiziale possa portare un risultato più favorevole di quello raggiunto con la transazione che ha definito il contenzioso già pendente innanzi il Tribunale di Milano, considerato che unico soggetto interessato all'acquisto sarebbe sempre l'altro socio, 2B Investors, e che è prevedibile che l'acquisto, anche nell'ambito di procedura competitiva, non avverrebbe per un importo superiore a quello dell'intervenuta cessione.

Sul punto il parere legale acquisito alla procedura innanzi il Tribunale (pagg.11-12 parere allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto) evidenzia che *“appare ... complesso stimare quale potrebbe essere l'utilità concreta effettivamente ritraibile per i creditori concorsuali dall'eventuale esercizio vittorioso di tale azione: al di là dei tempi, dei costi e dei rischi comunque connessi ad ogni iniziativa giudiziale, va, infatti, considerato che, anche laddove si ottenesse una pronuncia di inefficacia dell'atto di cessione delle quote, a fronte dell'incremento del per l'ammissione in via chirografaria dell'acquirente delle quote per un importo al prezzo pagato (e quindi 4 milioni di Euro), si otterrebbe la possibilità di promuovere un'esecuzione mobiliare sulle quote in questione, con tutte le difficoltà legate alla loro vendita coattiva, sia in termini di valorizzazione che di*

appetibilità, considerando che non si tratta neppure di una partecipazione di maggioranza. considerare ulteriormente che, nelle more, per la natura dell'attività aziendale, il valore delle quote societarie potrebbe anche ridursi rispetto all'epoca dei fatti, vuoi a fronte di un andamento negativo della società, vuoi a seguito di eventuali diluizioni del capitale che dovessero intervenire nel frattempo, o di operazioni straordinarie intermedie che non sarebbe possibile "intercettare" non, ricorrendone i presupposti, attraverso ulteriori contenziosi)".

Il motivo di impugnazione non può trovare accoglimento.

7.5 – In ordine al settimo motivo di impugnazione, concernente la lamentata sottostima dell'attivo di * osserva questa Corte che è stato acquisito nel corso della procedura innanzi il Tribunale un parere legale ove è stato espresso quanto segue (allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto):

- a. in ordine alla liquidità in capo a * come già richiamato al punto 7.1 che precede, il parere legale (pag.6) evidenzia che “ * è titolare di una partecipazione di maggioranza nella * (già * * in LCA), che, in data 1/12/2016, è stata a sequestro preventivo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma unitamente all'azienda della stessa ed al credito litigioso vantato nei confronti di Euler Hermes Europe S.A., con la nomina di un Amministratore Giudiziario dei sequestrati, Allo stato, con sentenza del 7/7/2023, il Tribunale di Roma ha disposto la confisca di tali quote sociali, che, tuttavia, ad oggi non è ancora definitiva, non essendo ancora passata in giudicato la relativa pronuncia. In presenza, in ogni caso, del vincolo di indisponibilità delle quote rappresentato dal sequestro preventivo gravante sulle stesse, l'offerta di * non prevede l'acquisizione né delle stesse, né del diritto di credito relativo alla restituzione dei finanziamenti erogati alla partecipata da *. Occorre inoltre tenere presente che, in considerazione di tali vicende giudiziarie, il valore della partecipazione e del relativo finanziamento è appostato a 1 Euro a bilancio e che tale stima è stata confermata dal Dott. *. L'analisi dei rapporti tra * e * e il contenzioso in essere esclude, secondo questa Corte, qualsiasi possibilità di

considerare la liquidità presente sul conto corrente di * quale parte dell'attivo di *

- b. in relazione ad azione revocatoria nei confronti di 2B Investors acquirente le quote di partecipazione in Lido di Genova, si richiama tutto quanto esposto al punto 7.4 che precede in ordine all'assenza di una maggiore utilità dell'eventuale revocatoria nell'ambito della liquidazione giudiziale, con conseguente assenza di indici di maggiore incremento dell'attivo di *
- c. in relazione al contenzioso Euler Hermes/Allianz Trade è stato acquisito alla procedura innanzi il Tribunale parere legale (pag.7 parere legale allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto) ove si evidenzia che *“il procedimento pendente in Corte d'Appello sub R.G. 5886/ 2024, riassunto dopo il rinvio della Cassazione, è un giudizio risarcimento danni da inadempimento contrattuale originariamente promosso da * nei confronti di Euler Hermes SA (in allora *, che, ... ha visto nei vari gradi di giudizio da cui è transitato, esiti altalenanti. * è intervenuta solo nel giudizio di rinvio ex art. 111 c.p.c., a seguito dell'acquisto, quale assuntore del concordato fallimentare dell'allora * in LCA (oggi *), della creditoria nei confronti della convenuta. Il credito potenzialmente accertabile in capo a * nell'ambito di tale contenzioso potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di Euro, ma occorre tener conto che, non soltanto, ad oggi, non risultano certezze in ordine all'effettivo accertamento, in tale contenzioso, dell'esistenza di un credito risarcitorio derivante dai fatti di causa, ma sussiste altresì il rischio - quantificato dall'advisor legale in termini di possibilità - che l'intervento di in appello venga ritenuto inammissibile. Non solo: va ulteriormente considerato che il credito verso Euler Hermes nel 2016 è stato sottoposto a sequestro preventivo con il medesimo provvedimento con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha sequestrato le quote di * per il che anche in questo caso, in considerazione di tutti i fattori in gioco, nelle prospettive dell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale, non è ... possibile attribuire con certezza, o anche solo con un apprezzabile margine di probabilità, alcun*

valore attivo a tale contenzioso". La situazione rappresentata in atti in ordine a tale contenzioso è tale che appare a questa Corte prognosticamente da escludersi qualsiasi incidenza positiva di tale contenzioso sull'attivo di *

- d. anche in ordine al certificato di deposito bancario Banca Carichieti è stato acquisito alla procedura innanzi il Tribunale parere legale (pag.9 parere legale allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto) ove si evidenzia che *"tra i contenziosi della proposta di acquisto in sede concordataria da parte di **
- * c'è quello pendente dinanzi al Tribunale di Roma R.G 59376/ 2020 di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da * nei confronti di Banca CariChieti per il pagamento di un certificato di deposito bancario dell'importo di Euro 3,57 milioni intestato a * e passato nella titolarità di **
- a seguito della più volte ricordata assunzione del concordato fallimentare. Al di là della protrazione, del tutto anomala, dei tempi del giudizio di primo grado (il D.L era stato emesso nel 2016 dal Tribunale di Genova, che, successivamente aveva declinato la propria competenza, con conseguente riassunzione del processo dinanzi al Tribunale competente), non risulta possibile, ..., effettuare una prognosi sul prevedibile esito di tale giudizio (influenzato, anche in questo caso, dall'esistenza del sequestro a fini di confisca che ha colpito **
- e dalla condotta del custode giudiziario in tale sede nominato), tanto più che difficilmente, quale che sia la decisione del Tribunale (sulla carta non lontana, essendovi stata udienza di precisazione delle conclusioni lo scorso 22/9/2025, per quanto sappiamo, per esperienza, che l'attesa può protrarsi per un tempo non indifferente), la controversia si fermerà al primo grado*". Sulla base di tali considerazioni l'espresso esclude la prevedibilità di una transazione tra le parti che offra un'alternativa tra l'integrale riconoscimento del credito ovvero l'accertamento dell'insussistenza dello stesso. Ritene questa Corte che, al contrario, proprio l'andamento del contenzioso sul punto appare costituire ragione di una prudentiale quantificazione del credito nella misura indicata in attivo, non apparendo, da un lato, ragionevole la completa esclusione dello stesso, e, dall'altro lato, l'imprudente valutazione dello stesso per l'intero importo vantato.

Per quanto concerne la lamentata omessa considerazione di azioni di responsabilità e risarcitorie, il parere legale acquisito alla procedura innanzi il Tribunale (pagg.10 segg. allegato 12 al parere definitivo dell'Esperto) ha evidenziato quanto segue: "... a) Sotto il profilo della responsabilità degli organi amministrativi, mi limito a rilevare come soggetto nei cui confronti essere intentata, in astratto, un'azione è l'attuale liquidatore Sig. * , nominato nel 2020. Da un lato, infatti, attualmente non vi è alcun collegio sindacale e, dall'altro lato, sia per i cessati componenti del C.d.A. che per i sindaci in carica ante marzo 2020, mi pare di poter affermare che, a prescindere dall' esistenza o meno, allo stato non verificabile, di profili di responsabilità nel loro operato, qualsiasi azione da parte della Curatela risulterebbe ad oggi prescritta. Ciò, in quanto il relativo termine prescrizione, a mio avviso, ha iniziato decorrere dalla cessazione della carica anche per l'azione dei creditori (e non solo quella della società) dal momento che, a seguito della presentazione di una domanda di concordato in bianco (22/10/2019), i creditori stessi hanno avuto conoscenza formale della situazione di crisi in cui versava * ed avrebbero quindi potuto esercitare i relativi diritti. Quanto alla responsabilità del Sig. * , mi pare irrilevante procedere in questa sede ad una valutazione delle sue scelte gestorie e delle eventuali condotte passibili di censura: ed, infatti, anche laddove dovessero ritenersi sussistere profili di responsabilità in capo allo stesso (mi riferisco in particolare, per quanto riguarda gli ultimi anni, alle scelte, che dovrebbero essere valutate, in merito alla vendita delle quote della Lido di Genova S.r.l. ed all'impiego del ricavato per il finanziamento delle partecipate), va considerato che il Sig. * , da quanto ... potuto apprendere dall'accesso ex art. 492 bis c.c. ai dati dell'Agenzia delle Entrate effettuato su autorizzazione del Giudice Delegato, non risulta essere titolare di alcun patrimonio aggredibile. Alla luce di ciò, dunque, qualsivoglia iniziativa nei suoi confronti, anche laddove vittoriosa, non potrebbe comunque apportare alcuna utilità concreta alla liquidazione giudiziale in termini di incremento dell'attivo. ... sotto il profilo delle altre possibili azioni recuperatorie esperibili nello scenario di liquidazione giudiziale, ... la possibile revocatoria fallimentare dell'erogazione, risalente ad ottobre 2024, dell'importo di Euro 200 mila alla controllata * — ... già menzionata dalla ricorrente * che ne ha

tenuto conto nella quantificazione dell'attivo della alternativa liquidazione giudiziale (cfr. "II integrazione alla proposta", pag. 27)". L'infruttuosità di azione di responsabilità nei confronti del liquidatore giudiziale ne esclude la rilevanza per i limitati fini della valutazione dell'attivo nell'ambito della procedura di omologazione del concordato semplificato. Il decorso del termine di prescrizione per azioni nei confronti di altri soggetti esclude l'utilità dell'esperimento delle stesse. Per quanto concerne la cessione delle quote di partecipazione in Lido di Genova si richiama qui quanto esposto al punto 7.3 che precede.

Per tutte le ragioni sopra esposte il motivo è infondato in quanto l'alternativa liquidatoria non appare poter portare alcuna maggiore utilità ai creditori in relazione alle azioni prospettate dalla reclamante * .

7.6 – In relazione al motivo di reclamo n.8 osserva questa Corte che, come eccepito da * la questione è irrilevante in relazione alla proposta di concordato in quanto i costi rappresentati da * per i contenziosi in essere permarrebbero anche nell'alternativa liquidatoria, essendo insussistente qualsiasi utilità al riguardo in capo a * discendente dall'alternativa liquidatoria.

Il motivo è infondato.

7.7. – In relazione alle doglianze relative alla compensazione di crediti e debiti – in particolare con riguardo alla posizione Polires – osserva questa Corte che è estensibile al concordato semplificato quanto precisato dalla Corte di Cassazione con riguardo al concordato preventivo, ove è stato affermato che *“nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso, purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda”* (Cass.Sez.1, 28 gennaio 2025, n.2005; conforme Cass.Sez.1, 25 novembre 2015, n.24056).

In ogni caso si tratterebbe di credito privilegiato *ex art.2775 bis cc*, in quanto nascente da preliminare relativo a bene immobile, come eccepito da * e non di credito chirografario come dedotto da * .

Il relativo motivo di impugnazione è infondato.

8 – Il rigetto del reclamo avverso il decreto di omologa del concordato semplificato comporta il rigetto del reclamo avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione giudiziale, in quanto la sussistenza dei presupposti per l'omologa del concordato semplificato esclude la sussistenza dei presupposti per la liquidazione giudiziale.

9 – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della parte reclamante e si liquidano secondo i valori medi della TF in ragione del valore indeterminato cui deve essere fatto riferimento nelle procedure concorsuali e pertanto con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.

7 – Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU. 4315/2020) a carico della parte reclamante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, pronunciando sui reclami riuniti di cui in epigrafe, così provvede:

1. rigetta i reclami;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, in favore dell'appellato, che liquida in € 9.991,00 oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;

3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico della parte reclamante;
 4. manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
- Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026.

La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri